

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA
REGIONE CAMPANIA
E
LA FONDAZIONE VILLAGGIO DEI RAGAZZI DON SALVATORE D'ANGELO**

L'anno 2016 il giorno del mese di si sono costituiti nella sede della Giunta Regionale della Campania sita in Napoli alla via S. Lucia nr. 81:

DA UNA PARTE

La Regione Campania – di seguito denominata “Regione” (C.F. 80011990639), con sede legale in Napoli, via S. Lucia 81, 80132, rappresentata dallain qualità di

DALL’ALTRA

la Fondazione Villaggio dei Ragazzi Don Salvatore D’Angelo, di seguito denominata “Fondazione” (C.F.....), con sede legale in....., rappresentato da in qualità di

PREMESSO CHE

- la legge regionale 23 ottobre 2007 n. 11 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328” e s.m.i. all'articolo 8, ha stabilito che la Regione Campania promuove iniziative tese a valorizzare e sostenere il ruolo delle formazioni sociali, nonché promuove nuovi modelli di prevenzione e risposta ai bisogni e sostiene iniziative sperimentali proposte dai soggetti locali, pubblici o privati, anche volte a favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- la Fondazione Villaggio dei Ragazzi Don Salvatore d’Angelo è un Ente Morale ed Ente di Diritto Pubblico di Assistenza e Beneficenza (IPAB), riconosciuto dal Presidente della Giunta Regionale Campania;
- lo scopo della Fondazione è quello di sviluppare iniziative di assistenza sociale, attività educative, culturali e ricreative in favore di quei giovani e minori in genere nei quali le carenze affettive e le difficoltà stesse dell’ambiente familiare, oltre alle devianze sociali ben note sul Territorio, non avrebbero consentito una più salda e coerente formazione della personalità, una preparazione ed una formazione culturale per consentir loro una adeguata collocabilità nel mercato del lavoro dopo il corso di studi;
- la Fondazione costituisce un centro di eccellenza per la formazione e l’inserimento lavorativo dei giovani, nonché un luogo ove quotidianamente, per le attività e gli interventi sociali e socio-economici posti in essere, vengono promossi modelli di prevenzione e risposta ai bisogni che affermano i principi di uguaglianza e universalità dei diritti;
- la L.R. n. 1 del 18.01.16 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016- 2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016” all'art. 11 c. 3 dispone che “Al fine di salvaguardare le attività e il funzionamento della “Fondazione Villaggio dei Ragazzi –Don Salvatore D’Angelo” di Maddaloni (Caserta) è autorizzata la spesa di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione si provvede mediante incremento per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 della Missione 12, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 di euro 3.000.000,00, mediante prelevamento di una somma di pari importo dalla Missione 50, Programma 1, Titolo 1 del medesimo bilancio”;
- la L.R. n. 2 del 18.01.16 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione

Campania”;

- la D.G.R.C. n. 17 del 26.01.2016 "approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016-2018 della Regione Campania”;
- la D.G.R.C. n. 52 del 15.02.2016 "approvazione il bilancio gestionale per gli anni 2016,2017 e 2018”;
- la Regione Campania intende dare continuità agli interventi socioassistenziali e socio-educativi posti in essere dalla Fondazione Villaggio dei Ragazzi sostenendone finanziariamente gli oneri;
- risulta opportuno definire con un'apposita intesa formalizzata nei modi di legge i reciproci impegni delle parti al fine di dare continuità e certezza all'erogazione dei finanziamenti ed al contempo piena trasparenza all'utilizzo delle risorse concesse alla Fondazione Villaggio dei Ragazzi;
- a tal fine con deliberazione n. del la Giunta Regionale ha approvato il presente Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e la Fondazione Villaggio dei Ragazzi Don Salvatore D'Angelo;

TANTO PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

Con il presente protocollo la Regione e la Fondazione intendono garantire continuità e sviluppo alle attività ed agli interventi sociali e socio-economici posti in essere dalla stessa Fondazione, e disciplinare i reciproci impegni delle parti al fine di dare continuità e certezza all'erogazione dei finanziamenti ed al contempo piena trasparenza all'utilizzo delle risorse concesse alla Fondazione Villaggio dei Ragazzi.

Art. 2

Impegni della Parti

Per il raggiungimento delle attività di cui all'art 1 le parti si impegnano a realizzare i compiti di seguito elencati:

1. La Fondazione presenta alla Regione il piano delle attività annuali distinguendole sotto il profilo socio-assistenziale e socio-educativo ed assicura:

- lo svolgimento delle stesse nel rispetto della normativa di riferimento, nonché degli atti di indirizzo emanati dalla Regione Campania in materia;
- il coinvolgimento di minori e delle loro famiglie segnalati dai servizi sociali;
- la programmazione e l'attuazione delle attività - socio-assistenziali e socio-educative - utilizzando i dispositivi e gli interventi previsti:
 - progetto educativo individualizzato e cartella personale, per ciascun minore accolto;
 - registro delle presenze giornaliere dei minori accolti;
 - registro del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni;
 - quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra gli operatori

- la rendicontazione dettagliata ed analitica delle spese sostenute, di cui agli ambiti socio-assistenziale e socio-educativo, con l'imputazione delle stesse alle singole linee di intervento, inserite nel piano delle attività;

2. La Regione approva il piano delle attività ed assicura:

- l'adozione degli atti amministrativi necessari alla regolare erogazione delle risorse assegnate alla Fondazione per la realizzazione delle attività;
- il monitoraggio circa il regolare svolgimento delle attività poste in essere;

Art. 3

Quadro delle risorse e loro utilizzo

Le risorse a disposizione della Fondazione per la realizzazione delle attività di cui al punto 2 e 3 sono costituite dal finanziamento accordato dalla Regione Campania di € 3.000.000/00, per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, con L.R. n. 1 del 18.01.16 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016- 2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016";

Rispetto alle modalità di utilizzo dei fondi si fa presente che annualmente:

- a) € 2.000.000/00 vengono utilizzati per sostenere le spese funzionali a coprire i costi derivanti dal funzionamento delle attività socio-educative.
- b) € 1.000.000/00 vengono utilizzati per sostenere le spese funzionali a coprire i costi derivanti dalla realizzazione delle attività socio-assistenziali.

Le caratteristiche delle voci di spesa ammissibili devono:

- essere strettamente connesse al piano delle attività;
- essere sostenute nell'anno in corso;
- essere documentate con giustificativi originali e conformi alla normativa vigente in materia fiscale e contabile;

Art. 4

Liquidazione e rendicontazione delle risorse assegnate.

La Regione provvederà alla liquidazione delle risorse accordate con L.R. n. 1 del 18.01.16 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2016- 2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016"; – all'art. 11 c. 3, concedendo quattro quote di pagamento trimestrali di importo non superiore ad un quarto delle risorse annuali assegnate, secondo le seguenti modalità e tempistiche:

I anticipazione

A seguito di presentazione ed approvazione del piano delle attività.

II anticipazione

– Relazione sulle attività svolte corredata dagli indicatori di realizzazione e di risultato con particolare riferimento ai destinatari delle stesse attività;

- elenco dettagliato delle fatture e/o di altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, dal quale si evinca il totale delle spese sostenute secondo le modalità previste dall'art. 2 nel rispetto dei criteri di ammissibilità previsti dall'art. 3.

III anticipazione

- Relazione sulle attività svolte corredata dagli indicatori di realizzazione e di risultato con particolare riferimento ai destinatari delle stesse attività;
- elenco dettagliato delle fatture e/o di altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, dal quale si evinca il totale delle spese sostenute secondo le modalità previste dall'art. 2 nel rispetto dei criteri di ammissibilità previsti dall'art. 3.

IV anticipazione

- Relazione sulle attività svolte corredata dagli indicatori di realizzazione e di risultato con particolare riferimento ai destinatari delle stesse attività;
- elenco dettagliato delle fatture e/o di altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, dal quale si evinca il totale delle spese sostenute secondo le modalità previste dall'art. 2 nel rispetto dei criteri di ammissibilità previsti dall'art. 3.

La Fondazione è tenuta a presentare, entro e non oltre 30 giorni dalla chiusura delle attività, la seguente documentazione:

- Relazione finale sulle attività svolte corredata dagli indicatori di realizzazione e di risultato con particolare riferimento ai destinatari delle stesse attività;
- elenco dettagliato a consuntivo delle fatture e/o di altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, dal quale si evinca il totale delle spese sostenute secondo le modalità previste dall'art. 2 nel rispetto dei criteri di ammissibilità previsti dall'art. 3.

La Fondazione si obbliga a conservare copia originale della documentazione amministrativa e contabile (contratti, atti formali di liquidazione, fatture e mandati) delle spese effettivamente sostenute e quietanzate per tutta la durata dell'intervento e per i 2 anni successivi alla comunicazione alla Regione della conclusione delle attività realizzate.

A tal uopo, la documentazione originale delle spese e ogni altro documento di supporto dovranno essere esibiti qualora l'Amministrazione Regionale e ogni altro soggetto autorizzato ad effettuare le verifiche tecniche, amministrative e contabili lo ritenessero necessarie, anche tramite sopralluoghi e/o acquisizione di documentazioni amministrativo-contabile.

Art. 5 Decorrenza e durata.

Gli effetti giuridici ed economici del presente protocollo decorrono dalla firma della presente intesa per una durata di 3 anni: 2016/2017/2018.

Art. 6

Norme finali

Al fine di favorire garantire continuità e sviluppo alle attività socio-assistenziali e socio-educative poste in essere di cui al presente Protocollo, la Fondazione realizza le stesse in stretto raccordo con la Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità, lo Sport e il Tempo Libero e la Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione e il Lavoro.

Letto, confermato e sottoscritto.

Napoli,

Per la Regione Campania

Per la Fondazione